



COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

Città Metropolitana di Venezia

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA E
CIMITERIALE**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. DEL

INDICE

DEFINIZIONI	6
CAPO I	8
DISPOSIZIONI GENERALI	8
Articolo 1 - Oggetto	8
Articolo 2 - Competenze e responsabilità.....	8
Articolo 3 - Servizi gratuiti.....	9
Articolo 4 - Stato di indigenza.....	9
Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico.....	9
CAPO II.....	10
SERVIZIO DEI CIMITERI	10
Articolo 6 - Soggetti aventi diritto alla sepoltura	10
Articolo 7- Compiti del Responsabile del Servizio polizia mortuaria.....	11
Articolo 8 - Compiti del personale addetto	11
CAPO III	12
POLIZIA DEI CIMITERI.....	12
Articolo 9 - Orario	12
Articolo 10 – Disciplina dell’ingresso	12
Articolo 11 – Divieti speciali.....	12
Articolo 12 - Pulizia dei Cimiteri	13
Articolo 13 - Fiori e piante ornamentali	13
Articolo 14 - Materiali ornamentali	13
Articolo 15 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe e sui campi.....	13
Articolo 16 – Riti funebri	14
CAPO IV	14
DENUNCIA, CAUSE, ACCERTAMENTO DI MORTE.....	14
Articolo 17 – Dichiarazione di morte	14
Articolo 18 – Medico necroscopo	14
Articolo 19 – Rinvenimento di cadavere	14
CAPO V	15
PERIODO DI OSSERVAZIONE	15
Articolo 20 – Periodo di osservazione.....	15
CAPO VI	15
PERMESSO DI SEPPELLIMENTO	15
Articolo 21 – Permesso di seppellimento	15
CAPO VII.....	16

FERETRI	16
Articolo 22 - Deposizione del cadavere nel feretro	16
Articolo 23 - Verifica e chiusura feretri	16
Articolo 24 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	16
Articolo 25 - Piastrina di riconoscimento	17
 CAPO VIII	 17
TRASPORTI FUNEBRI	18
Articolo 26 - Norme generali per i trasporti	18
Articolo 27 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri	18
Articolo 28 - Modalità del trasporto	18
Articolo 29 - Trasporti particolari	18
Articolo 30 - Trasporto di salme senza funerale	19
Articolo 31 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	19
Articolo 32 - Trasporto da e per l'estero	19
Articolo 33 - Trasporto di cadaveri destinati all'insegnamento o indagini scientifiche	20
Articolo 34 - Trasporto di resti mortali	20
 CAPO IX	 20
INUMAZIONI	20
Articolo 35 - Generalità	20
Articolo 36 - Feretro	21
Articolo 37 - Cippo	21
Articolo 38 - Modalità esecutive	21
Articolo 39 - Fiori e piante ornamentali	21
Articolo 40 - Ornamenti	21
 CAPO X	 22
TUMULAZIONI	22
Articolo 41 - Generalità	22
Articolo 42 - Loculi	22
Articolo 43 - Feretri	22
Articolo 44 - Aventi titolo	23
Articolo 45 - Tumulazioni in sepolture private	23
Articolo 46 - Tumulazione provvisoria	23
 CAPO XI	 23
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	23
Articolo 47 - Esumazioni	23
Articolo 48 - Compiti e responsabilità	24
Articolo 49 - Esumazioni straordinarie	24
Articolo 50 - Estumulazioni	25
Articolo 51 - Trattamento resti mortali	25
Articolo 52 - Onerosità delle esumazioni/estumulazioni	26
Articolo 53 - Rinvenimento di oggetti	26
Articolo 54 - Materiale rinvenuto	26
 CAPO XII	 27

CREMAZIONI	27
Articolo 55 - Crematorio	27
Articolo 56 - Cremazioni	27
Articolo 57 – Autorizzazione	27
Articolo 58 - Onerosità	28
Articolo 59 - Affidamento delle ceneri.....	29
Articolo 60– Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	29
Articolo 61 - Urne cinerarie.....	30
Articolo 62– Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie	30
Articolo 63– Modalità conservative delle urne	31
 CAPO XIII	 31
 CONCESSIONI	 31
Articolo 64 - Generalità	31
Articolo 65 - Concessioni	32
Articolo 66 - Concessionario	32
Articolo 67 - Atto	32
Articolo 68 - Criterio di assegnazione	32
Articolo 69 - Durata delle concessioni	32
Articolo 70 - Sepolture private	33
Articolo 71 - Decorazioni	33
Articolo 72 - Tombe di famiglia e monumentali	33
Articolo 73 - Cessione tra privati	34
Articolo 74 - Opere.....	34
Articolo 75 - Scadenza delle concessioni	34
Articolo 76 – Rinuncia della concessione	35
Articolo 77 – Manutenzione	35
 CAPO XIV.....	 35
 ESTINZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE.....	 35
Articolo 78 - Generalità	36
Articolo 79 - Revoca.....	36
Articolo 80 - Decadenza della concessione	36
Articolo 81 - Scadenza	36
 CAPO XV	 37
 IMPRESE E LAVORI PRIVATI	 37
Articolo 82 – Lavori privati all’interno dei cimiteri.....	37
Articolo 83 - Introduzione e deposito di materiali	37
Articolo 84 - Orario di lavoro.....	37
Articolo 85 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti.....	38
Articolo 86 - Vigilanza	38
Articolo 87 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	38
 CAPO XVI.....	 38
 DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	 38
Articolo 88 - Disposizioni generali	39
Articolo 89 - Piano regolatore Cimiteriale	39

CAPO XVII.....	40
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	40
Articolo 90 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	40
Articolo 91 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento	40
Articolo 92 - Cautele	40
Articolo 93 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria	41
CAPO XVIII	41
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	41
Articolo 94 - Generalità	41
Articolo 95 - Tariffe	41
CAPO XIX.....	41
CONTRAVVENZIONI.....	41
Articolo 96 – Generalità	41

DEFINIZIONI

autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;

bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;

cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;

campo di inumazione: area adibita alle sepolture in fossa;

cassetta ossario: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;

celletta cineraria: luogo destinato alla conservazione di ceneri;

ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

cimitero: luogo sacro di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;

cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;

colombaro o loculo o tumulo: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette ossario, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale il Comune costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale;

contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette ossario, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;

esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;

estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;

estumulazione ordinaria: l'estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione;

estumulazione straordinaria: l'estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione;

esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

esumazione ordinaria: l'esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato in anni 10;

esumazione straordinaria: l'esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;

feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

gestore di cimitero: soggetto che eroga il servizio cimiteriale in loco, indipendentemente dalla forma di gestione;

loculo: vano di adeguate dimensioni nel quale viene collocato un feretro, una o più urne, una o più

cassette di resti ossei, un contenitore biodegradabile per l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in funzione delle capacità;

nicchia cineraria o cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;

obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire un cadavere, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigiene;

ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;

ossarietto: loculo destinato esclusivamente a contenere urne cinerarie e/o urne cinerarie;

ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;

salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;

sepoltura: il seppellimento di spoglie mortali o anche l'indicazione in forma generica di un luogo dove è avvenuto il seppellimento quale fossa, loculo, tumulo, tomba.

sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

tomba: luogo adibito alla sepoltura di uno o più cadaveri attraverso inumazione;

tomba di famiglia: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette ossario e di urne cinerarie;

traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;

trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario;

trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario;

tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia, di feretro, cassette ossario o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; urna cineraria: contenitore di ceneri.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i servizi di competenza del Comune, le concessioni relative alle sepolture private, nonché la tenuta e pulizia dei Cimiteri
Fanno parte integrante del presente regolamento, oltre le disposizioni degli articoli 337 e seguenti del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265, come modificate e integrate dai provvedimenti vigenti, tutte le altre contenute nelle altre leggi statali che di seguito si richiamano, per le parti non modificate per l'applicazione sul territorio regionale dalle relative leggi in materia, di seguito richiamate e da quant'altre dovessero essere emanate:
 - a) D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
 - b) D.P.R. 3/11/ 2000, n. 396;
 - c) L. 28/2/2001, n. 26;
 - d) L. 30/3/2001, n. 130;
 - e) Regione Venete:
 - L.R. n. 18 del 04 marzo 2010: Norme in materia funeraria;
 - D.G.R. n. 1807 del 08/11/2011: Legge Regionale n. 18 del 4 marzo 2010 “Norme in materia funeraria”. Definizione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;
 - D.G.R. n. 1909 del 27 luglio 2010: Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 – Norme in materia funeraria. Linee guida di prima applicazione;
 - D.G.R. n. 2051 del 3 luglio 2007: Disposizioni attuative per le autorizzazioni alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri, ex articolo 105 D.P.R. 285/90. Revisione ed integrazione della D.G.R. n. 1533 del 14 giugno 2002;
 - D.G.R. n. 1534 del 14 giugno 2002: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000. Disposizioni applicative in materia di passaporti mortuari;
 - D.G.R. n. 1533 del 14 giugno 2002: Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R.10.09.1990 n.285. Disposizioni applicative inerenti alle autorizzazioni.
 - D.G.R. n. 433 del 4 aprile 2014: Definizione dei requisiti dei cimiteri;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 982 del 17 giugno 2014 – Definizione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 della Legge Regionale 4 marzo 2010 n.18 “Norme in materia funeraria” e revisione della D.G.R. n. 1807 dell'8 novembre 2011.

Articolo 2 - Competenze e responsabilità

1. I Cimiteri sono di esclusiva proprietà del Comune. I Cimiteri di proprietà del Comune di Campagna Lupia sono:
 - a) il Cimitero del Capoluogo, sito in via papa Giovanni XXIII,
 - b) il Cimitero di Lughetto, sito in via delle Rimembranze,
 - c) il Cimitero di Lova, sito in via Redipuglia.
2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei Cimiteri nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco quale ufficiale di Governo e autorità Sanitaria locale, che vi provvede in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite i responsabili dei servizi e con l'ausilio dei servizi dell'Azienda ULSS.
3. I servizi interessati sono:
 - a) l'Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici per quanto riguarda l'edificazione pubblica, le manutenzioni e i servizi funebri;
 - b) l'Ufficio Stato Civile per le autorizzazioni e la tenuta dei registri;

- c) l'Ufficio Tecnico Settore Edilizia Privata per l'edificazione privata;
- 4. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda ULSS
- 5. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Articolo 3 - Servizi gratuiti

- 1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
- 2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero ed il relativo trasporto delle salme accidentate per le quali non sia possibile risalire ai familiari o per le quali vi sia disinteresse da parte degli stessi;
 - d) l'inumazione in campo comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o quando non esistono parenti o in presenza di salme di sconosciuti o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
 - e) le esumazioni e le estumulazioni nel caso di defunti appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari in quanto non esistono riscontri agli avvisi pubblici e/o personali o vi sono dichiarazioni o comportamenti univoci attuali e persistenti da parte degli stessi di totale disinteresse per la collocazione dei resti.
 - f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - g) la deposizione delle urne con le ceneri all'interno del cinerario comune ;
 - h) la fornitura del feretro ed il trasporto per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere le spese, sempre che non vi siano persone o Enti od istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 4;
 - i) il servizio di trasporto di salme di persone sconosciute o, se conosciute, per i quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi;
- 3. Gli interventi di cui al comma precedenti lettere c), d), e), h) e i) sono a carico del bilancio comunale, previa richiesta e relazione da parte dei Servizi Sociali.
- 4. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione e per la cremazione per i cadaveri di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso
- 5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Articolo 4 - Stato di indigenza

- 1. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente del Settore Servizi al Cittadino sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:
 - a. l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b. copia del presente regolamento;
 - c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno.
 - e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO II

SERVIZIO DEI CIMITERI

Articolo 6 - Soggetti aventi diritto alla sepoltura

1. Nei Cimiteri comunali devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione i cadaveri di persone:
 - a) morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, prima del decesso, la residenza;
 - c) non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei Cimiteri del Comune stesso;
 - d) non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
 - e) già residenti nel Comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori Comune;
 - f) che abbiano avuto la residenza nel Comune per almeno 25 anni continuativi e siano decedute fuori di esso;
 - g) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
 - h) i resti mortali delle persone sopra elencate.
2. Possono, inoltre, essere ricevuti i cadaveri di:
 - a) i resti mortali delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma legate dai seguenti vincoli di parentela a persone residenti nel Comune o a cadaveri già sepolti nei Cimiteri: coniuge, genitori, figli, fratelli e relativi coniugi.
 - b) i cadaveri delle persone facenti parte dell'ambito territoriale della parrocchia anche se residenti in altro Comune.
3. È consentita l'assegnazione di loculo, colombario, nicchia od ossarietto individuali non in presenza di cadavere, resti mortali, ossa, ceneri, nei soli casi seguenti:
 - a) affiancamento al coniuge, al convivente more uxorio, o al parente di primo grado premorto;
 - b) richiedente con età pari o superiore a 75 anni, purché per affiancamento a parente fino al secondo grado;
 - c) richiedente di nicchia cineraria con età pari o superiore a 75 anni, a vita sola.
4. Con apposito atto di indirizzo, adottato dalla Giunta comunale, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti.
5. E' vietato il seppellimento di cadaveri in un luogo diverso dal cimitero salvo le autorizzazioni di

cui all'art. 101 e seguenti del D.P.R. 285/1990.

Articolo 7- Compiti del Responsabile del Servizio polizia mortuaria

1. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria, affida il servizio di polizia mortuaria, di cui all'art. 2, a ditta abilitata che, sulla base di ogni cadavere ricevuto:
 - a) ritira e conserva l'autorizzazione alla sepoltura/seppellimento, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - b) per le inumazioni eseguite, precisa il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - c) per le tumulazioni, le generalità, come sopra, delle persone con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - d) per le cremazioni, le generalità, come sopra, delle persone con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - e) registra qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Articolo 8 - Compiti del personale addetto

1. Il personale addetto ai Cimiteri:
 - a) provvede al ritiro dell'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere, come previsto dall'articolo 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) iscrive sull'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni previste dall'art. 52 del predetto D.P.R., nonché le variazioni conseguenti ad esumazione, estumulazione, traslazione di cadaveri o di resti, ecc. Tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli uffici comunali e governativi.
Un esemplare del registro deve essere consegnato ad ogni fine anno al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il seppellitore del Cimitero;
 - c) esegue gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettua le esumazioni ordinarie e straordinarie, le tumulazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di cadavere, le riduzioni, ecc., presta opera nelle cremazioni, autopsie, disinfezioni e compie altri simili servizi;
 - d) attende alla pulizia nei locali del Cimitero, sotto i loggiati, nei campi e vialetti, mantiene curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente le erbe;
 - e) provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
 - f) non può in nessun caso appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri, né accettare compensi di alcun genere per i servizi Cimiteriali;
 - g) svolge inoltre tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento dei Cimiteri;
 - h) collabora con il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate specialmente nella sorveglianza agli edifici pubblici e sull'attività svolta dai privati nei Cimiteri per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nei Cimiteri.
2. I servizi sopra descritti possono essere dati dall'Amministrazione Comunale in concessione ad una ditta privata.

CAPO III

POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 9 - Orario

1. I Cimiteri saranno aperti al pubblico secondo gli orari fissati, per stagioni, dal Sindaco, che saranno affissi all'ingresso dei Cimiteri.
2. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 10 – Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero è vietato l'ingresso:
 - a) agli animali liberi;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) ai fanciulli di età inferiore ai 6 anni, quando non siano accompagnati da adulti.
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua;
2. Per comprovati motivi il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari utilizzando veicoli.
3. Per trasporto dei materiali da costruzione l'ingresso dei veicoli sarà autorizzato dal Responsabile del Servizio nell'intesa che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del veicolo siano compatibili con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali dei Cimiteri.

Articolo 11 – Divieti speciali

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicolo non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalla tombe altrui fiori, piante, ornamentazioni, lapidi e quant'altro;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari ecc.;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - k) assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
 - l) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimiero, salvo se non debitamente autorizzati.
3. Chiunque nell'interno dei Cimiteri tenesse un contegno non conveniente, sarà, dal personale addetto al Cimitero o di Polizia urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e

penali ai sensi di legge.

Articolo 12 - Pulizia dei Cimiteri

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata e smaltita secondo le norme sui rifiuti solidi urbani. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del personale addetto raccolte e depositate nell'ossario.
2. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere trattati sulla base della normativa vigente.
3. Alla fine dei lavori il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripristinato.

Articolo 13 - Fiori e piante ornamentali

1. È consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi o piante fiorite, sempre che non si estendano fuori dalle aree concesse.
2. Per consentire ai visitatori di accedere ai loculi più alti con l'uso dell'apposita scala, senza incorrere nel pericolo di caduta, è assolutamente vietato porre sul pavimento lungo i corridoi ed alla base dei loculi contenitori di fiori di qualsiasi tipo. I contenitori verranno rimossi sistematicamente dal personale addetto.
3. I fiori appassiti saranno, a cura del personale, eliminati e smaltiti nei modi previsti per i rifiuti solidi urbani.
4. I contenitori per i fiori recisi o piante dovranno essere del tipo all'uopo espressamente destinati con l'esclusione di qualsiasi contenitore di recupero che verrà obbligatoriamente rimosso dal personale addetto.

Articolo 14 - Materiali ornamentali

1. Le lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture private non potranno essere installate, rimosse o modificate senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.
2. Dai Cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 saranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti o pubblicati all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Sulle lapidi, copri tomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera od il servizio.

Articolo 15 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe e sui campi

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio tecnico in relazione al carattere del Cimitero e agli indirizzi della Giunta comunale

2. Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel Cimitero.

Articolo 16 – Riti funebri

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Settore /Servizio.

CAPO IV

DENUNCIA, CAUSE, ACCERTAMENTO DI MORTE

Articolo 17 – Dichiarazione di morte

1. La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo, da uno dei coniugi o conviventi del defunto, in mancanza, da persona informata del decesso.
2. Il medico che ha assistito il defunto e, in mancanza, il medico necroscopo, denuncia al Sindaco la causa della morte, mediante la compilazione di apposito certificato. Copia della scheda di morte deve essere inviata dal Comune entro trenta giorni al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. nel cui territorio lo stesso è ricompreso.
3. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche dai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
4. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte. Lo stesso provvede altresì alla comunicazione dei risultati come indicato all'articolo precedente.

Articolo 18 – Medico necroscopo

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'articolo 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale competente.

Articolo 19 – Rinvenimento di cadavere

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del

Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

CAPO V

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Articolo 20 – Periodo di osservazione

1. Il deposito di osservazione viene individuato in accordo con l'Azienda ULSS, non essendoci locale e personale idonei nei Cimiteri comunali.
2. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvi i casi contemplati dagli artt. 8, 9 e 10 del citato D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Durante il periodo di osservazione il corpo, composto secondo le prescrizioni di legge, deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Direttore dell'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato adotta le misure cautelative necessarie.
4. Si osservano in particolare, per quanto riguarda il presente Titolo, le disposizioni contenute nei capitoli 2 e 3 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
6. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

CAPO VI

PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

Articolo 21 – Permesso di seppellimento

1. L'autorizzazione per la sepoltura di un cadavere nel Cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento di pezzi di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
2. Per la sepoltura di prodotti abortivi e di feti che non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dalla Dirigenza Medica dell'Ospedale.
3. I permessi di cui ai precedenti articoli devono essere dall'incaricato del trasporto consegnati al personale addetto al Cimitero e da questi conservati.

CAPO VII

FERETRI

Articolo 22 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere trasportato, sepolto o cremato se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 24 e da quanto previsto dalla legislazione statale in materia, in ciascun feretro non può essere racchiusa che un solo cadavere, tranne nel caso di madre e neonato, morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi nel medesimo.
2. il cadavere deve essere collocato nel feretro, rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo d'osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi d'Igiene Pubblica dell'Azienda ULSS, detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 23 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto e al tipo di sepoltura, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.
3. Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione e trasmessa al Ufficiale dello Stato Civile al fine della trascrizione in apposito elenco e conservazione.
4. Il Dirigente del Servizio d'Igiene Pubblica dell'Azienda ULSS o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 25.
5. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 24 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) Per inumazione;
 - Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente d'abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - Le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - I feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati solo ed esclusivamente se rispondono alle prescrizioni di cui all'art. 75 D.P.R. 285/90;
- b) Per tumulazione:
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;
- c) Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- Si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 23 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- d) Per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:
- E' sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art.30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n 285;
- e) Cremazione:
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in; cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva - diffusiva, sono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se un cadavere, già sepolto, è esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi d'Igiene Pubblica dell'Azienda ULSS, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, e deve sempre essere accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Azienda USL competente per Comune di partenza.
5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 25 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO VIII

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 26 - Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende il prelievo delle salme del luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Giorno e orario dei funerali non possono ricadere in giornate festive (ad esclusione dei casi di doppia festività), fatte salve condizioni di inderogabilità per ragioni sanitarie o altre di forza maggiore.
5. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto ed è accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.
6. Chi riceve il feretro ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura; inoltre iscrive giornalmente su apposito registro in duplice copia tutte le operazioni eseguite, come previsto dall'art.52 del D.P.R. 285/90.

Articolo 27 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi funebri e trattamenti speciali a mezzo di impresa di onoranze funebri.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto di cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli articoli 20 e 21 del citato D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Articolo 28 - Modalità del trasporto

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta del cadavere in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
3. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito osservazione dell'Ospedale e si dovrà disporre in modo che il personale possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 29 - Trasporti particolari

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni del Direttore dell'Unità Operativa del Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato salvo che questo non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 31 quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Articolo 30 - Trasporto di salme senza funerale

1. Il trasporto di salme ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art.19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, e in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
3. I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc, ed i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti anatomici etc sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 31 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in Cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile Settore /Servizio con atto amministrativo, a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'atto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda ULSS o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8 del D.P.R. 285/1990.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. i cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceramica sul cofano.
6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto e' data dal Responsabile di Servizio competente, osservate le norme di cui all'art.25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/1990
7. Il trasporto da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del Responsabile di Servizio del Comune ove e' avvenuto il decesso.

Articolo 32 - Trasporto da e per l'estero

1. Per i trasporti di cadaveri da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Per il trasporto di cadaveri da o per lo stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di cadaveri provenienti o diretti verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 33 - Trasporto di cadaveri destinati all'insegnamento o indagini scientifiche

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna del cadavere quanto disposto dall'articolo 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 34 - Trasporto di resti mortali

1. Il trasporto di ossa umane o di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,666, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se i resti mortali o ossa debbono essere trasportati fuori dal territorio comunale, il trasporto può essere fatto direttamente dai familiari su mezzi privati senza l'avvallo di una impresa di onoranze funebri.
3. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO IX

INUMAZIONI

Articolo 35 - Generalità

1. Ogni Cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le dimensioni delle fosse non devono essere inferiori a quanto previsto dagli art.li 71,72 e 74 del Regolamento di Polizia Mortuario approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

4. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Articolo 36 – Feretro

1. il cadavere destinato ad inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolta in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
2. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o altro materiale non biodegradabile secondo le prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285

Articolo 37 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo articolo 40, sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del Cimitero, subito dopo aver coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 38 - Modalità esecutive

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatto con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Articolo 39 - Fiori e piante ornamentali

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazioni quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Articolo 40 - Ornamenti

1. A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo,

un copritomba di superficie complessiva non superiore ai 2/3 della superficie della fossa e/o di una lapide previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

2. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizioni delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo.
4. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. È concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro il pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
6. La Giunta comunale ha facoltà di stabilire prescrizioni riguardo ai sopraelencati punti.

CAPO X

TUMULAZIONI

Articolo 41 – Generalità

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie (loculi o cripte) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separata.
3. Le tumulazioni sono concesse a titolo oneroso, a seguito del pagamento dell'importo stabilito con delibera della Giunta Comunale per un periodo di 30 anni.

Articolo 42 – Loculi

1. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
2. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro.
3. I materiali e le dimensioni dei loculi devono essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 nonché dalla Circolare del Ministero della Sanità nr. 24 del 24.06.1993.
4. E' permessa la costruzione di colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle devono essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm. 5. Il getto dovrà essere vibrato ed impermeabile ai liquidi ed ai gas. L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da una armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo. Il piano dei loculi deve essere inclinato in modo tale da non permettere la fuoriuscita di liquidi.
5. La chiusura del tumulo deve essere eseguita secondo quanto previsto dall'art. 76 del succitato D.P.R.

Articolo 43 - Feretri

1. I feretri devono avere caratteristiche e modalità di confezionamento conformi alle norme di cui agli articoli 30 e 31, 77 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285. I cadaveri destinati alla tumulazione devono essere deposte in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 44 - Aveni titolo

1. Il diritto d'uso delle sepolture private relative a loculo e cellette ossario, è riservato esclusivamente al cadavere ed alla persona espressamente indicata nell'atto di concessione. Il diritto di sepoltura individuale non può essere ceduto ad alcun modo né per qualsiasi titolo.
2. Soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in uno stesso loculo.

Articolo 45 - Tumulazioni in sepolture private

1. La tumulazione in sepolture private di cadaveri di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerenzze nei confronti dei medesimi, come previsto dal 2° comma dell'articolo 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenzze è demandata al Sindaco.

Articolo 46 - Tumulazione provvisoria

1. È possibile procedere alla tumulazione in via provvisoria nei loculi di proprietà del Comune su richiesta del privato nei seguenti casi:
 - a) per ristrutturazione della tomba di famiglia che richiede l'estumulazione dei feretri;
 - b) in caso di ampliamento del Cimitero se sono esauriti i loculi.Il canone per la tumulazione provvisoria sarà stabilito dalla Giunta Comunale.
2. Le tumulazioni provvisorie nelle sepolture private non sono consentite. E' concessa la tumulazione provvisoria qualora il richiedente abbia almeno formulato richiesta di assegnazione di area per costruzione di tomba di famiglia e vi sia la possibilità di assegnazione.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva di assegnare in via provvisoria, per i richiedenti di cui al precedente comma 2), loculi a fronte di un corrispettivo annuo e le spese conseguenti da determinare con apposita delibera di Giunta Comunale.

CAPO XI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 47 – Esumazioni

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione in campo comune ordinario è pari a dieci anni, fatti salvi prolungamenti dovuti ad esigenze organizzative dei Servizi cimiteriali comunali. Il turno ordinario di esumazione di sepolture private a sistema di inumazione è dato dalla scadenza della concessione. Conseguentemente si procede ad esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, secondo le modalità stabilite con apposita determina dirigenziale.
3. Si applicano alle esumazioni ordinarie le norme contenute al capo XVII del D.P.R. 285/90 e al D.P.R. 254/03.
4. Spetta al personale del gestore del cimitero stabilire se un cadavere sia o meno scheletrizzato al momento della esumazione.
5. In caso di reinumazione dei resti mortali, è possibile il loro trattamento con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di scheletrizzazione, sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.
6. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ordinaria sono a carico di chi le ha richieste o disposte, ivi compreso i Servizi cimiteriali comunali laddove non sia stata presentata, nei termini da esso prestabiliti, richiesta di conservazione delle ossa da parte di avente titolo.

Articolo 48 - Compiti e responsabilità

1. È compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni Cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per Cimitero, con l'indicazione di cadaveri per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo Cimiteriale con congruo anticipo.
4. Nel caso di esumazione ordinaria di resti mortali per i quali l'ordinario periodo di inumazione è fissato in cinque anni, si applica la procedura prevista nei commi che precedono.
5. L'irreperibilità dei familiari ai fini dell'applicazione dell'art. 41, comma 2, della legge regionale Veneto n. 18/2010 è determinata dal responsabile del servizio competente che dovrà disporre ricerche anagrafiche presso i soggetti conosciuti affidando agli stessi l'onere di informare eventuali altri soggetti aventi titolo, non conosciuti dal Comune.

Articolo 49 - Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria di cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro Cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
3. Prima di procedere ad operazioni Cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi due anni dalla morte e che il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

6. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione straordinaria sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

Articolo 50 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione della tomba, decorsi 30 anni dalla tumulazione in loculo stagno, per effettuare altra tumulazione, indifferentemente di feretro, urna cineraria, cassetta di resti ossei, o ancora alla scadenza della concessione.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni (D.P.R. n° 254 del 15.07.2003).;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo Cimiteriale di ogni Cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori Cimiteriali secondo la programmazione del servizio Cimiteriale.
6. I resti mortali individuati sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune.

Articolo 51 –Trattamento resti mortali

1. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
2. Le modalità di esecuzione delle esumazioni ed estumulazioni rispondono a quanto previsto dal Capo XVII del D.P.R. 285/90 e al D.P.R. 254/03
3. I resti mortali, come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, possono essere inumati, tumulati o cremati, secondo quanto richiesto dagli aventi titolo.
4. I resti mortali possono essere cremati:
 - a) Sempre, e quindi indipendentemente da situazione di insufficienza di aree dedicate a sepoltura, quando vi sia istanza da parte di un avente titolo, intendendosi per tale il coniuge superstite o, in sua assenza il parente più prossimo, In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado prevale la volontà della maggioranza di essi;
 - b) Sempre, a scadenza della durata della concessione di sepoltura, quando tale eventualità sia prevista nell'atto di concessione e vi sia disinteresse degli aventi titolo;
 - c) Quando vi sia disinteresse da parte degli aventi titolo per le esumazioni ordinarie da campo comune di inumazione o a scadenza di concessioni in cui tale eventualità non sia prevista dall'atto di concessione e sussista insufficienza di aree dedicate alla sepoltura. L'insufficienza di aree dedicate alla sepoltura deve risultare da provvedimento di Giunta comunale che prende atto anche di uno dei seguenti elementi e che indichi le misure per porvi rimedio, tra cui quelle di procedere obbligatoriamente alla cremazione di resti mortali.

5. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto la cremazione o il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
6. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altro cadavere.
7. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Articolo 52 – Onerosità delle esumazioni/estumulazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite con onere a carico di chi le richiede o dispone. Il pagamento va effettuato in via anticipata a cura di chi le richieda o ne abbia interesse. Nel caso di operazioni disposte dall'Autorità giudiziaria, il pagamento può essere postposto. In caso di disinteresse l'onere è a carico dei Servizi cimiteriali del comune.
2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a sistema di tumulazione.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti ossei in ossario o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
4. Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune di cadaveri di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal servizio sociale del Comune, salvo non diversamente disposto dal contratto di servizio con il gestore.

Articolo 53 - Rinvenimento di oggetti

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di Custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Ragioneria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti Cimiteriali.

Articolo 54 - Materiale rinvenuto

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni, delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni o della disponibilità della fossa, passano in proprietà del Comune che impiega i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.
2. Il Comune, su richiesta degli aventi diritto e con oneri a carico di questi ultimi, in concomitanza con la richiesta di esumazione, estumulazione, o alla scadenza delle concessioni, può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore

di sepoltura di parenti od affini entro il secondo grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dai campi comuni, possono essere assegnate a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, consegnati all'avente diritto richiedente.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO XII

CREMAZIONI

Articolo 55 - Crematorio

1. Il Comune di Campagna Lupia fino a quando non potrà disporre di un proprio impianto di cremazione, si avvale degli impianti funzionali più facilmente raggiungibili

Articolo 56 - Cremazioni

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'ufficio dello Stato Civile su modello approvato dall'ufficio medesimo.
2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.
3. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.
4. I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 c.c.) potranno lasciarlo in consegna all'ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 c.c. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.
5. L'ufficio dello stato civile dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.
6. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal Comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato.
7. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto

Articolo 57 – Autorizzazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere, giusto il disposto dell'articolo 46 della L.R. 18/2010, è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del comune di decesso, su istanza di chi ne ha titolo, corredata dalla documentazione occorrente e sulla base di specifica volontà del defunto o, in mancanza, della

volontà espressa dai suoi familiari, attraverso una delle modalità previste dall'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune dove si trova sepolto il cadavere.

2. La “manifestazione di volontà”, prevista dall'art. 47 della L.R. 18/2010, può essere espressa dal *de cuius* ancora in vita al Comune sito nella regione Veneto. La dichiarazione viene raccolta dal funzionario comunale competente, il quale attesta che in sua presenza è stata resa tale dichiarazione in data certa. La dichiarazione di volontà è valevole ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione purché non venga presentata una dichiarazione autografa del *de cuius* contraria alla cremazione, redatta in data successiva a quella della dichiarazione di volontà resa al Comune.
3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito un certificato in carta libera del medico competente, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, o in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
4. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili, di feti e prodotti abortivi, è autorizzata dall'Azienda Sanitaria Locale, come previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. 15/7/2003, n. 254.
5. La cremazione dei resti mortali e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dall'Ufficio Stato Civile previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza di questi. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo si applica quanto previsto all'articolo 52.
6. In caso di insufficienza di aree dedicate alla sepoltura, risultante da provvedimento di Giunta comunale che ne prende atto e che indichi le misure per porvi rimedio, tra cui quelle di procedere obbligatoriamente alla cremazione di resti mortali, il Sindaco adotta specifica ordinanza con la quale determina l'obbligo della cremazione per una o più delle seguenti misure:
 - a) dei resti mortali in cui vi sia disinteresse da parte degli aventi titolo, previa procedura dettagliatamente indicata all'articolo 52 del presente regolamento.
 - b) dei resti mortali, con il conseguente divieto di loro sepoltura tal quali;
 - c) ove fosse necessario, di ogni cadavere per il quale non sussista diritto alla sepoltura in loculo o tomba che presenti la necessaria capienza;
 - d) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono sversate nel cinerario comune.
7. Ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 254/2003, per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del D.P.R. 285/1990.
8. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, l'autorizzazione è rilasciata dai Servizi cimiteriali comunali, previa istanza dell'avente titolo, individuato sulla base degli stessi criteri valevoli per i resti mortali dal comma 5 di questo articolo.
9. Non può essere autorizzata cremazione di cadavere portatore di stimolatore o defibrillatore cardiaco alimentato con radionuclidi, se non previo espianto del medesimo, secondo quanto specificato dall'allegato A della D.G.R. n. 1909 del 27/7/2010.
10. La cremazione di cadavere portatore di stimolatore o defibrillatore cardiaco non alimentato con radionuclidi è facoltativa. L'espianto dello stimolatore o defibrillatore cardiaco avviene a cura di personale medico o infermieristico incaricato dagli aventi titolo, se esso è richiesto dal crematorio di destinazione.

Articolo 58 - Onerosità

L'onere derivante dalle operazioni relative alla cremazione di cadaveri è a totale carico dei soggetti

di cui alla lettera *b*), comma 3) dell'art. 3 della Legge 130/2001 come previsto dall'art. 1 comma 7 bis del D.L. 27.12.2000 n. 392 tranne che per i cadaveri di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale non vi sia interessamento da parte dei familiari.

Articolo 59 - Affidamento delle ceneri

1. L'affidamento dell'urna cineraria viene autorizzato dal competente funzionario del Comune in cui l'urna cineraria resta conservata dall'affidatario. Dell'affidatario, del defunto, del luogo di conservazione dell'urna e dell'eventuale recesso, è tenuta traccia mediante iscrizione cronologica nell'apposito registro comunale, a tenuta informatica, di cui all'art. 48 della L.R. 18/2010.
2. L'affidatario deve, precedentemente alla autorizzazione al trasporto dell'urna, munirsi di autorizzazione del Comune in cui si intende conservare l'urna affidata.
3. Ove l'affidatario intenda cambiare il luogo in cui è affidata l'urna cineraria è necessario dichiararlo all'ufficio comunale che ha registrato l'originaria autorizzazione, sia per annotare il cambiamento, sia per il rilascio della autorizzazione al trasporto.
4. L'avente titolo all'affidamento personale dell'urna cineraria è unicamente ed in ordine:
 - a) la persona, individuata per iscritto dalla persona defunta, appartenente alla famiglia o con la quale il defunto abbia avuto stabile convivenza in via continuativa;
 - b) il coniuge, indipendentemente dall'esistenza di uno scritto del defunto che lo designi affidatario;
 - c) il parente di primo grado, indipendentemente dall'esistenza di uno scritto del defunto che lo designi affidatario, purché egli confermi per iscritto la sua volontà di essere affidatario unico dell'urna cineraria e sussista l'assenso di tutti gli altri parenti di primo grado;
 - d) in difetto rispetto alle situazioni di cui alle lettere precedenti, il parente più prossimo individuato per iscritto dal defunto.

Con la morte del primo affidatario diviene nuovo affidatario l'erede che accetta tale qualità per iscritto. Per la designazione del nuovo affidatario unico occorre l'assenso di tutti gli aventi titolo. In assenza di accordo o di accettazione si applica il successivo comma 7.

5. Nel caso il defunto, in vita non sia stato nelle condizioni di esprimere la volontà di affidamento, e quindi per i minori e le persone interdette, vale la volontà manifestata per loro dai legali rappresentanti.
6. L'affidatario deve accettare per iscritto tale individuazione, consapevole degli obblighi che derivano per la conservazione dell'urna, e in particolare di quanto specificato al comma 2 dell'art. 343 del TU delle LL.SS., in sede di rilascio della autorizzazione all'affido.
7. Quando manchi l'accettazione scritta dell'affidamento unico o nei casi in cui, successivamente, l'affidatario dell'urna cineraria, o se del caso un suo erede, non intenda più conservarla nel luogo appositamente destinato nella sua residenza o domicilio, può provvedere alla sepoltura delle ceneri in tomba di cui si possa disporre nel cimitero prescelto o, in difetto, in cimitero del Comune che ha autorizzato l'affidamento.
8. La volontà del coniuge e, in sua assenza, del parente più prossimo e, infine, in caso di concorso di parenti la volontà della totalità degli stessi, è prevalente sull'affidatario circa la scelta del cimitero, nel comune di ultima residenza del defunto o di decesso, in cui tener memoria dei dati anagrafici del defunto. Ove la richiesta di tener memoria dei dati del defunto in cimitero sia avanzata dall'affidatario, questi allega all'istanza la volontà dei familiari di cui sopra
9. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Dirigente del Servizio Incaricato che ha autorizzato la cremazione. In tal caso le ceneri verranno conservate negli appositi spazi Cimiteriali.

Articolo 60– Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri può essere in terra, acqua o in natura e svolta unicamente nei luoghi consentiti dalla legge. L'interramento di urna cineraria biodegradabile in tomba di famiglia in

concessione a sistema di inumazione, sia presente o meno un feretro, è considerata dispersione in terra.

2. La dispersione delle ceneri, purché nel territorio della regione Veneto, tenuto conto dell'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, è autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del comune ove essa viene effettuata, su istanza di chi ne ha titolo, corredata dalla documentazione necessaria e seguendo le norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130.
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri può essere concessa soltanto in presenza di volontà del defunto in tal senso, espressa con le modalità previste alle lettere a), b), c) ed e) del comma 2 dell'art. 3 del regolamento.
4. La dispersione deve essere effettuata rispettando le modalità stabilite dal defunto, compatibilmente con quanto disposto dalla normativa. In assenza di chiara indicazione del luogo di dispersione, le ceneri vengono disperse secondo la volontà del *de cuius* dichiarata all'Ufficiale di stato civile dal coniuge superstite o, in sua assenza dal parente più prossimo. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado è sufficiente la dichiarazione della maggioranza di essi.
5. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto prevede l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 411 del Codice Penale.
6. La dispersione delle ceneri deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data del rilascio della autorizzazione. Entro detto termine viene data comunicazione dell'avvenuta dispersione dal soggetto autorizzato all'ufficio autorizzante. Ove ciò non avvenga si considera che la dispersione non è stata effettuata secondo quanto autorizzato e conseguentemente con l'applicazione delle sanzioni penali corrispondenti. È consentito, unicamente per giustificati motivi, rilasciare una sola volta una nuova autorizzazione per la dispersione delle ceneri, senza incorrere nella violazione dell'art. 411 del codice penale.

Articolo 61 - Urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. L'urna deve essere sigillata e sono vietate le manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli.

Articolo 62– Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e, tranne nel caso della successiva dispersione, tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. L'urna reca all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. L'urna è sigillata a cura del crematorio da cui parte.
2. Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei competenti articoli del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno del Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.
3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.
4. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.
5. La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l'interramento, l'affidamento, la dispersione o lo sversamento indistinto in cinerario comune.

Articolo 63– Modalità conservative delle urne

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero è consentita una volta accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta. In ogni altro caso la sepoltura delle ceneri in cimitero avviene con:
 - a) lo sversamento indistinto delle ceneri nel cinerario comune;
 - b) la dispersione nel giardino cimiteriale delle rimembranze, ove esistente.All'esterno del cimitero le urne cinerarie possono essere collocate, secondo le volontà e le possibilità, in cappelle private fuori del cimitero, in tumulazioni privilegiate, in luogo specificato dall'affidatario, tra quelli consentiti.
2. Nel cimitero le urne di materiale resistente possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, o una o più cassette di ossa, in nicchia cineraria singola o plurima. Le dimensioni minime interne di una nicchia cineraria sono cm. 30 x cm. 30 x cm. 50.
3. Le urne cinerarie resistenti possono altresì essere tumulate in forma ipogea, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare la entrata di liquidi.
4. In caso di affidamento familiare l'urna, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 343 del T.U. Leggi Sanitarie R.D. 1265/1934 deve essere contenuta in colombario che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta.
5. Il colombario di cui al comma 4 è da intendersi quale luogo confinato nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche sul colombario.
6. Il colombario di cui al comma 4 può essere individuale o plurimo fino ad un massimo di 4, purché in quest'ultimo caso non superi la capienza di tre urne cinerarie.

CAPO XIII

CONCESSIONI

Articolo 64 - Generalità

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Per essa il Comune concede al privato l'uso, per un determinato periodo di tempo, di opere sepolcrali costruite dal Comune stesso, oppure di aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia o monumentali.
2. Le concessioni di durata superiore a 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 saranno revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultimo cadavere, in quanto esiste una grave situazione di insufficienza di aree cimiteriali, rispetto al fabbisogno ed alle richieste dei cittadini e gli ampliamenti o costruzioni dei nuovi cimiteri non sono ancora realizzati.
3. Le concessioni rilasciate invece dopo l'entrata in vigore del suddetto DPR hanno validità temporanea di anni 99 salvo rinnovo, ad eccezione dei loculi, la cui durata è di 30 anni.
4. Nel caso non ricorrano le condizioni di cui ai commi precedenti le concessioni di durata superiore a 99 anni saranno trasformate in concessioni novantanovennali dalla data di rilascio della

concessione.

5. La concessione è a tempo determinato ed ha la seguente durata:
 - a) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali anni 30;
 - b) concessioni di cellette-ossario costruite dal Comune per tumulazioni di ossa o di resti anni 30;
 - c) concessione di aree per tombe di famiglia o monumentali anni 99, salvo rinnovo.
6. Tutte le concessioni decorrono dalla data della stipula dell'atto.

Articolo 65 - Concessioni

1. Le concessioni delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto nelle forme di legge a spese del concessionario.
2. Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad altri enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
4. Nel caso che la concessione di sepoltura sia rilasciata a due o più famiglie che intendono riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono in solido a tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione.

Articolo 66 - Concessionario

1. I concessionari sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo che sarà stabilito ed aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 67 - Atto

1. La concessione del diritto di sepoltura è atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale.
2. La concessione, regolata da schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata ai sensi del D. Lgs n. 267/2000, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
3. Al contratto di concessione, nel caso di sepoltura, va allegata l'autocertificazione relativa alla presenza o meno di stimolatore o defibrillatore cardiaco.

Articolo 68 - Criterio di assegnazione

1. Le concessioni di sepoltura costruite dal Comune sono effettuate solamente per i seguenti casi:
 - a) tumulazione di cadavere in loculo;
 - b) tumulazione di resti mortali o urne cinerarie in ossario;
 - c) traslazione di cadavere tumulato in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
 - d) concessione a persone viventi con età superiore a 75 anni per avvicinamento al coniuge già defunto.
2. L'assegnazione viene effettuata per ordine progressivo delle richieste secondo il seguente criterio: per file verticali dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso.
Nessuna deroga può essere concessa.

Articolo 69 - Durata delle concessioni

1. Con la scadenza di ogni trentennio di concessione i loculi rientreranno nella piena disponibilità del Comune.
2. Le concessioni sono comunque rinnovabili a domanda degli aventi diritto per una sola volta e per un periodo di 15 anni, previo il pagamento del relativo canone e spese contrattuali.

Articolo 70 - Sepolture private

1. Il diritto d'uso di sepoltura privata è personale e non può essere in nessun caso ceduto ad altri.
2. Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di cadavere, ove non vi fossero loculi disponibili nel Cimitero, il Sindaco può autorizzare la tumulazione in via provvisoria in tomba di famiglia. La tumulazione è temporanea e deve essere autorizzata in forma scritta dal titolare del diritto di concessione della tomba di famiglia.

Articolo 71 - Decorazioni

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune e dovranno essere conformi ai modelli stabiliti dal Comune stesso. E' vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.
2. Le decorazioni marmoree delle fosse e dei campi comuni non dovranno superare la dimensione di ml. 1,80 di lunghezza e cm. 80 di larghezza.

Articolo 72 - Tombe di famiglia e monumentali

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse a:
 - a) una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) una famiglia con la partecipazione di altre famiglie;
 - c) enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, esclusi ogni altro. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia sono compresi:
 - a) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - b) i fratelli e le sorelle;
 - c) il coniuge.
4. Non potrà essere fatto concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) del punto 1 è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
5. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati su progetto già approvato dal Comune o in caso di mancanza di tale strumento su progetto libero presentato dal privato su conforme parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L.. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero di cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro. Dette sepolture private non possono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal comune allo scopo di accertare se la costruzione è eseguita secondo

il disegno del progetto approvato. La concessione del terreno ha una durata, salvo rinnovo, di anni 99 e che si estende anche al manufatto su di esso realizzato. La Giunta Comunale aggiornerà le tariffe di concessione per le aree.

Articolo 73 - Cessione tra privati

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione. Il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del possesso del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione o di concessione a chiunque.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Articolo 74 - Opere

1. Nessuna opera, anche di minima entità, può essere intrapresa nel Cimitero ove manchi un apposito provvedimento amministrativo del Comune.

Articolo 75 - Scadenza delle concessioni

1. Loculi, ossari, tombe a terra:
 - a) Allo scadere delle concessioni per inumazione/tumulazione il Responsabile del Servizio deve avvertire i singoli concessionari a mezzo di apposito avviso, allo scopo di rendere possibile il rinnovo della concessione o la traslazione del cadavere in ossario o la cremazione dello stesso. Tale avviso, va pubblicato all'albo pretorio comunale, configurandosi come comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L.241/90, va collocato su bacheca del cimitero e su ciascun chiusino/tomba a terra, almeno 90 giorni prima della scadenza e va mantenuto visibile per una durata di 180 giorni.
 - b) Trascorsi 180 giorni senza che gli interessati abbiano manifestato interesse e provveduto alle operazioni di cui al punto precedente, i cadaveri vengono rimossi dando loro una destinazione comune.
 - c) In alternativa i singoli concessionari o gli aventi diritto possono essere avvisati con apposita comunicazione, da parte del Responsabile del Servizio, la quale dovrà contenere le modalità per manifestare l'interesse o il disinteresse al cadavere.
2. Tombe di famiglia e monumentali:
 - a) Scaduto il periodo di vigenza della concessione, gli interessati dovranno chiederne la conferma, e ciò perché consti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento e della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi, quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà concordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al

momento della scadenza.

- b) Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio comunale, configurandosi come comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L.241/90, di affissioni su bacheca del cimitero e sulla tomba per 90 giorni, ove non disponga dei loro nominativi ed indirizzi. Trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso o da quando almeno uno degli interessati abbia avuto notizia, scattano le condizioni per la pronuncia da parte del Comune della decadenza della concessione.
- c) Trascorso il termine complessivo di tre anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determinano le condizioni per la pronuncia da parte del Comune della decadenza della concessione.

Articolo 76 – Rinuncia della concessione

1. E' ammessa la rinuncia alla concessione di aree, con o senza tomba di famiglia edificata, per espressa volontà del concessionario o dei suoi eredi, esclusivamente a favore del Comune, il quale si riserva la facoltà di accogliere l'istanza.
2. Nel caso di area non edificata il rinunciatario avrà diritto al rimborso di una parte della somma versata inversamente proporzionale al periodo di utilizzo.
3. Nel caso di area con tomba di famiglia edificata il rinunciatario avrà diritto al rimborso di una somma risultante da apposita perizia di stima redatta dall'ufficio tecnico comunale o tecnico abilitato e accettata dall'Amministrazione Comunale. Tali tombe potranno essere riconcesse al prezzo come sopra definito, maggiorato eventualmente delle spese amministrative e delle spese sostenute dal Comune per la manutenzione ed il ripristino.
4. La somma relativa alla rinuncia della concessione, nella misura come sopra stabilita, verrà liquidata solo dopo che l'area, con o senza la tomba edificata, sia stata concessa ad altri

Articolo 77 – Manutenzione

1. Le spese di manutenzione sono a carico dei concessionari. Spetta quindi ai concessionari sia dei loculi che delle sepolture private mantenere solidamente a loro spese, per tutto il tempo della concessione e in decoroso stato, i manufatti ed i monumenti.
2. Nel caso di inadempienza, il Comune previa diffida agli aventi causa o diritto, da farsi ove occorra anche per pubbliche affissioni, provvederà direttamente alla manutenzione di cui sopra, salvo rivalsa coatta delle spese relative.
3. Nel caso di impossibilità di rivalsa la concessione decade automaticamente e verrà revocata dal Sindaco, senza indennizzo alcuno da parte dell'Amministrazione Comunale.

CAPO XIV

ESTINZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 78 - Generalità

1. Le concessioni di sepolture private di estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia, soppressione del Cimitero.

Articolo 79 - Revoca

1. La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tale caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante.
2. I concessionari hanno diritto altresì al trasporto gratuito dei feretri o dei resti del nuovo sito.

Articolo 80 - Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata quando:
 - a) la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissi;
 - e) la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizio.
5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione di cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
6. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 81 - Scadenza

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto la collocazione di cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO XV

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 82 – Lavori privati all'interno dei cimiteri

1. L'esecuzione di interventi edilizi nei cimiteri, che non siano riservati al Comune o a ditte da esso incaricate, dovranno attuarsi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate ai Servizi cimiteriali comunali, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
 - b) Gli interventi edilizi da parte di concessionari o altri aventi titolo sono soggetti al rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste dal D.P.R. 380/01 T.U. sull'edilizia e all'ottenimento del titolo abilitativo edilizio (Permesso di Costruire – D.I.A. – S.C.I.A.), qualora dovuto in relazione alla tipologia di intervento da eseguire.
 - c) Gli interventi edilizi da parte di privati nei campi comuni, loculi e ossari, sono subordinati al rilascio di una autorizzazione da parte del competente Ufficio Tecnico Comunale. Nella domanda dovrà essere indicato il nominativo della ditta assuntrice dei lavori e del direttore dei lavori qualora individuati.
 - d) Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
 - e) È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
 - f) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento.
 - g) Qualsiasi lavoro, in ogni caso, dovrà essere eseguito nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

Articolo 83 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

Articolo 84 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese all'interno dei cimiteri è fissato dal Comune. Deroche motivate possono essere concesse dai Servizi cimiteriali comunali.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dai Servizi cimiteriali comunali.

Articolo 85 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 86 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico competente vigila e controlla che l'attività, i servizi cimiteriali e l'esecuzione delle opere siano conformi alle leggi, al presente regolamento, ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale competente accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

Articolo 87 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale dei cimiteri è altresì tenuto a:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto alle misure di prevenzione della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.

CAPO XVI

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE

CIMITERIALE

Articolo 88 - Disposizioni generali

1. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, le cui caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90;
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
3. Apposito piano regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli art. 76 e 91 dei D.P.R. 10 settembre 1990, n 285 e dal successivo art. 31.
4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore Cimiteriale, vi provvede la Giunta comunale con propri indirizzi.

Articolo 89 - Piano regolatore Cimiteriale

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore Cimiteriale che tiene conto delle necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Nella elaborazione del piano si dovrà tenere conto:
 - a) Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate stime, da formulare, anche in base ai dati resi noti dall'Istituto nazionale di Statistica;
 - b) Della valutazione della struttura ricettiva esistente, calcolando anche l'incidenza delle aree destinate alla reinumazione di cadaveri non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni ordinarie o esumazioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei Cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) Dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) Delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
3. Nel Cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) Campi di inumazione comune;
 - b) Campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c) Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) Tumulazioni individuali (loculi);
 - e) Manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di *famiglia* di costruzione comunale);
 - f) Cellette ossario;
 - g) Nicchie cinerarie;
 - h) Ossario comune;
 - i) Cinerario comune.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, 285.

5. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture Cimiteriali esistenti.

6. Il piano regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

7. Almeno ogni cinque anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO XVII

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 90 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. L'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali loculi, aree o tombe per la sepoltura gratuita di cadaveri, ceneri o resti di "cittadini illustri o benemeriti" che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi all'umanità, con oneri a carico del bilancio comunale.

Articolo 91 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua adozione.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Responsabile del Servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 92 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc. ...) o una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, monumenti, ecc. ..., o agisca per far valere un diritto, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati aventi titolo.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
3. Il pagamento delle tariffe spetta ai parenti del defunto nel grado più prossimo, in termini di solidarietà, se sono più di uno. L'Amministrazione potrà rivolgersi per ottenere il pagamento anche ad uno soltanto di essi il quale potrà vantare il diritto di rivalsa nei confronti di tutti gli altri.

Articolo 93 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO XVIII

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 94 - Generalità

1. L'Amministrazione provvede al servizio della illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo, in base a deliberazione di Giunta Comunale che fisserà in entrambi i casi le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

Articolo 95 - Tariffe

1. Le tariffe dei servizi Cimiteriali saranno annualmente aggiornate sulla base degli indici ISTAT.

CAPO XIX

CONTRAVVENZIONI

Articolo 96 – Generalità

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli articoli 338, 339, 340e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie per violazione al presente regolamento e alle ordinanze sindacali o determinazioni dirigenziali da esso scaturenti si applicano in tutti i casi in cui non siano espressamente previste sanzioni da testi di legge o regolamento nazionali o regionali, o espressione del potere di ordinanza del Sindaco.
3. All'interno di tali limiti edittali nelle singole ordinanze sindacali e determinazioni dirigenziali possono essere stabilite sanzioni diverse per singole violazioni o gruppi di violazioni.
4. Nella determinazione concreta dei limiti edittali delle sanzioni di ciascuna ordinanza sindacale o determinazione dirigenziale il limite edittale massimo deve corrispondere al sestuplo del minimo.

5. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, ordinanze sindacali o determinazioni dirigenziali attualmente in vigore o di futura emanazione, per cui non siano state fissate sanzioni esplicite, si applica la sanzione del pagamento di una somma di denaro da €. 75,00 a €. 450,00.